

Tribunale di Lamezia Terme, decreto 25 gennaio 2010 (Pres. Scaglione, est. Ianni)

MASSIMA.

MINORE NATO DA GENITORI DI NAZIONALITÀ DIVERSA – DIRITTO AL DOPPIO COGNOME – AGGIUNTA DEL COGNOME MATERNO SECONDO IL COSTUME GIURIDICO DEL GENITORE DI ALTRA NAZIONALITÀ - SUSSISTE

Il diritto della minore al doppio cognome può ricavarsi dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano e di quello comunitario. Diversamente opinando, verrebbe frustrata la fondamentale funzione di identificazione della persona che il nome (comprensivo di prenome e cognome) svolge

Visto il ricorso depositato, ai sensi dell'art. 98, comma 3, D.P.R. 396/2000, da LMK e MG, quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore MMK, avverso la correzione disposta dall'Ufficiale di stato civile del Comune di Lamezia Terme e con cui si chiede che, a seguito della trascrizione dell'atto di nascita di MMK, alla stessa venga lasciato il doppio cognome voluto dai genitori anziché il solo cognome paterno attribuibile in base all'ordinamento italiano, come disposto dal predetto provvedimento di correzione, visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale in Sede (22 dicembre 2009) e le motivazioni ivi rappresentate;
vista l'integrazione documentale depositata dai ricorrenti in ottemperanza a decreto di questo Tribunale del 28 dicembre 2009, al fine di dimostrare la tempestività della proposizione del ricorso;
atteso che l'atto alla rettifica del quale ci si oppone è l'atto di nascita n. 138 parte prima serie A Uff. 5 dell'anno 2009 del Comune di Lamezia Terme;

OSSERVA

M.G., di cittadinanza italiana e LMK, di cittadinanza italiana e brasiliana, contraevano matrimonio in Lamezia Terme il Dall'unione nasceva, in data ..., una bambina, alla quale veniva attribuito il nome K e il doppio cognome M.M., come da atto di nascita allegato (n. 138, parte I, serie A, uff. 5 del Comune di Lamezia Terme).

Con nota del 2 novembre 2009 (prot. 808/O), tuttavia, l'ufficiale di stato civile comunicava la correzione del predetto atto di nascita, con l'attribuzione alla minore del solo cognome paterno, ai sensi dell'art. 98, comma 2, DPR 396/2000, ritenendo l'attribuzione del cognome materno non conforme alla legge italiana.

I genitori della piccola K proponevano opposizione chiedendo il mantenimento del doppio cognome, ritenuto compatibile con i principi ricavabili dall'ordinamento interno e da quello brasiliano, stante la doppia cittadinanza della minore.

Il ricorso - oltre che tempestivo in relazione al termine fissato dall'art. 98, comma 3, DPR 396/2000 perché proposto il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione della correzione (cfr. documentazione integrativa depositata dai ricorrenti) - è fondato e deve trovare accoglimento nei termini che seguono.

Anzitutto, è da ritenere che alla piccola K compete la doppia cittadinanza, italiana e brasiliana.

La prima discende dal fatto che la stessa è nata in Italia da padre italiano (legge 5 febbraio 1992, n. 91) la seconda si lega, invece, alla cittadinanza brasiliana della madre e al fatto che la nascita della minore è stata denunciata alle competenti autorità brasiliane, come prescritto dalla legge fondamentale del Brasile, all'art. 12, comma 1, lettera c) (cfr. documentazione allegata).

In Italia, invero, non esiste una norma che disciplini in modo specifico e dettagliato l'attribuzione del cognome ai figli legittimi, ma la trasmissibilità del solo cognome paterno è ricavabile, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 14 luglio 2006, n. 16093), da una serie di referenti normativi (artt. 143-bis, 236, 237, secondo comma, 266, 299, terzo comma, cod. civ.; artt. 33 e 34 del D.P.R. n. 396 del 2000). Proprio la considerazione secondo cui l'attribuzione automatica del cognome paterno ai figli legittimi non è una mera consuetudine bensì l'espressione di una norma desumibile dal sistema ha portato alla rimessione alla Corte Costituzionale della relativa questione, al fine di stabilire se sia compatibile con gli artt. 2, 3, 29 Cost., comma 2, un articolato normativo che preveda l'attribuzione del solo cognome paterno anche quando vi sia, in proposito una diversa volontà dei coniugi. Con sentenza n. 61 del 16 febbraio 2006 la Corte costituzionale, pur fornendo importanti indicazioni in merito (su cui si veda infra), ha dichiarato inammissibili le riferite questioni, sul rilievo (assorbente) che l'intervento invocato avrebbe richiesto "una operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte".

Allo stato della legislazione, pertanto e in difetto dell'invocata novella, nell'ordinamento italiano non è consentita l'attribuzione ai figli legittimi del cognome materno (Cass. 16093/2006 cit.).

La piccola K, tuttavia, per come già esposto, risulta avere diritto anche alla cittadinanza brasiliana e nell'ordinamento brasiliano, pur in mancanza di una specifica regolamentazione dell'acquisto del cognome, è prassi l'attribuzione ai figli anche del cognome materno (tant'è che la stessa ricorrente, di nazionalità brasiliana, porta sia il cognome paterno, M, sia quello materno, L, come da documentazione allegata).

In tale prospettiva, **il diritto della minore al doppio cognome può ricavarsi dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano e di quello comunitario.**

La cittadinanza italiana della piccola K, infatti, comporta, automaticamente, l'acquisto dello status di cittadina europea e l'applicabilità delle norme e dei principi del Trattato istitutivo della Comunità Europea. Vengono in rilievo, in particolare, gli artt. 12 e 17 del Trattato CE che, come interpretati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza n. 148 del 2 ottobre 2003 (Causa C-148/02, Carlos Garcia Avello contro Stato belga, domanda di pronuncia pregiudiziale avanzata da parte del Conseil d'État belga) vietano agli Stati membri, nel caso di persone aventi la cittadinanza di due diversi Paesi dell'Unione, di limitare gli effetti della cittadinanza dell'altro Stato e specificamente, in materia di attribuzione del cognome, vietano di imporre, contro la volontà dell'interessato, una normativa interna a rettifica dell'altra normativa nazionale, perché ciò costituirebbe una "discriminazione effettuata in base alla nazionalità", preclusa dall'art. 12 Trattato Ce (in senso analogo, anche Corte di Giustizia, grande sezione, 14 ottobre 2008, n. 353).

Si tratta, evidentemente, di un principio che, sebbene dettato in riferimento ai rapporti tra Stati membri dell'Unione può trovare applicazione generalizzata, costituendo espressione del principio costituzionale di tutela dei diritti fondamentali della persona, quale quello all'identità personale (cfr. Trib. Civitavecchia, 3 ottobre 2008; Trib. Napoli, 19 marzo 2008; Trib. Cagliari 18 maggio 2005), anche al fine di evitare difformità di trattamento tra chi possiede la doppia cittadinanza italiana ed europea e chi, invece, possiede la doppia cittadinanza in relazione a Paesi non facenti parte dell'Unione: si veda in tal senso la già richiamata sentenza 148/2003 della Corte di Giustizia, la quale, pur riconoscendo che la cittadinanza dell'Unione, sancita dall'art. 17 CE, non ha lo scopo di ampliare la sfera di applicazione *ratione materiae* del Trattato a situazioni nazionali che non abbiano alcun collegamento con il diritto comunitario, ammette che il divieto di discriminazione di matrice comunitaria impone di non trattare situazioni analoghe in maniera differente e situazioni diverse in maniera uguale (si veda anche, sentenza 17 luglio 1997, causa C-354/95, National Farmers' Union e a., par. I-4559, punto 61), potendosi, un trattamento del genere, giustificarsi solo se fondato su considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate, e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito (cfr. sentenza 11 luglio 2002, causa C-224/98, D'Hoop, par. I-6191, punto 36).

Depongono, inoltre, in tal senso altri referenti sovranazionali, quali le raccomandazioni del Consiglio d'Europa n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998 e la risoluzione n. 37 del 1978, tutte tese alla piena realizzazione della uguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome dei figli, nonché una serie di pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che vanno nella direzione della eliminazione di ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome (16 febbraio 2005, affaire Unal Teseli c. Turquie; 24 ottobre 1994, affaire Stjerna c. Finlande; 24 gennaio 1994, affaire Burghartz c. Suisse).

Viene in rilievo, altresì, la Convenzione di New York (ratificata dall'Italia con legge 14 marzo 1985, n. 132) che all'articolo 16, 1 comma lettera g) impegna gli stati contraenti – tra cui l'Italia - ad adottare tutte le misure adeguate per eliminare le discriminazioni nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, ad assicurare "gli stessi diritti personali al marito ed alla moglie, compresa la scelta del cognome".

Occorre, infine, ricordare la già citata pronuncia della Corte Costituzionale n.61 del 16 febbraio 2006 in cui si precisa che "l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna". Già antecedentemente, peraltro, con l'ordinanza n. 176 del 1988 il giudice delle leggi aveva affermato che "sarebbe possibile e possibilmente consentaneo all'evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi, il quale concilii i due principi sanciti dall'art. 29 Cost anziché avvalersi dell'autorizzazione a limitare l'uno in funzione dell'altro".

In un simile contesto nazionale e sovranazionale (si vedano, de jure condendo, anche i diversi disegni di legge all'esame del Parlamento per la regolamentazione dell'attribuzione ai figli del doppio cognome), nulla osta al mantenimento, da parte della minore, anche nel nostro ordinamento, del cognome materno, conformemente alle tradizioni del Brasile di cui la stessa risulta avere diritto alla cittadinanza.

D'altra parte, diversamente opinando, verrebbe frustrata anche la fondamentale funzione di identificazione della persona che il nome (comprensivo di prenome e cognome) svolge, in quanto la minore potrebbe utilizzare il doppio cognome nello Stato brasiliano e sarebbe costretta ad ometterlo nello Stato italiano.

PQM

visti gli artt. 95 e 96 dell'ordinamento dello stato civile approvato con D.P.R. 31 novembre 2000 n. 396
ORDINA che nell'atto di nascita n 138 parte I serie A anno 2009 nei registri del Comune di Lamezia Terme venga annullata la rettifica d'ufficio comunicata con nota del 2 novembre 2009 (prot. n. 808/O) relativamente al cognome e, conseguentemente, a MK, nata a Lamezia Terme il 29 ottobre 2009, sia lasciato anche il cognome materno M, anteposto a quello paterno;
DISPONE che copia del presente decreto, a cura della Cancelleria, sia trasmesso all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lamezia Terme per l'esecuzione;
MANDA, altresì, alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto ai soggetti ricorrenti e alla Procura in sede e per tutti gli altri adempimenti di competenza.
Così deciso in Lamezia Terme nella camera di consiglio del 25 gennaio 2010